

## **A.R.S.A.C.**

**Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese**  
**Viale Trieste, 93**  
**Cosenza**

**GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016**

### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n° 68/65 del 12 APR. 2018

**Oggetto:** Assegnazione dell'unità fondiaria n. 111 sita nel fondo "Simma-Muscaro" in agro di Casabona (KR), in favore del sig. Mauro Vincenzo, a norma degli artt. 3, 4, 7 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

---

#### *Il Direttore Generale*

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr. Bruno Maiolo presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

#### **Premesso che:**

- Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 09.12.2013 l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Con deliberazione n. 2 del 03.02.2016 il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e con deliberazione n. 3 del 03.02.2016 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assorbimento delle obbligazioni già assunte derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- Con deliberazione n. 41\DG del 05.06.2014 al Dr. Maiolo è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo dell'ARSAC;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

#### **Considerato che:**

- Con L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- Con decreto n. 642 del 19/09/2005 l'unità fondiaria n. 111 di Casabona (KR) è rientrata nella disponibilità dell'ARSSA con conseguente revoca dell'assegnazione provvisoria effettuata in favore del sig. Basile Francesco.

### **Ritenuto che:**

- Con istanza pervenuta all'ARSSA il 22/09/2014 (prot. n. 1790), il sig. Mauro Vincenzo, nato a Casabona il 23/02/1930 e ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto dell'unità fondiaria n. 111 di Casabona, oggi in catasto al foglio n. 52, particelle n. 52, 53, 298, 397, 399, 764 e 766 (fabbricato) di complessivi ha 8.13.00;
- Con nota n. 5969 del 09\12\2015 l'ex Ufficio Assegnazioni di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Mauro Vincenzo;
- In data 30\03\2016 il sig. Mauro Vincenzo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno in data anteriore all'entrata in vigore della L. R. n. 10/2000;
- Il comune di Casabona ha certificato in data 26\11\2015 (Prot. n. 6014) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 52, 53, 298, 397, 399 e 764 del foglio n. 52 ricadono in Zona "E" Verde Agricolo;
- In data 26/11/2015 il comune di Casabona ha attestato che il sig. Mauro Vincenzo si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione della terra;
- In data 30/03/2016 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 4.35.60 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- Per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 3 della L.R. n. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 30\03\2016 la sig.ra Petitto Antonietta, nata a Casabona il 12/12/1934 ed ivi residente, coniuge del sig. Mauro Vincenzo, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera f del Codice Civile;
- In data 30\03\2016 il sig. Mauro Vincenzo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1-ter, L.R. n. 10\2000, modificata dalla L.R. n. 7\2001;
- In data 30\03\2016 il sig. Mauro Vincenzo ha dichiarato:
  - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
  - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 30\03\2016 il sig. Mauro Vincenzo ha dichiarato:
  - \* di rinunciare al pagamento del prezzo del terreno, maggiorato delle spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa, mediante rateizzazione trentennale, così per come previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modificazioni;
  - \* di essere disposto a pagare il suddetto prezzo all'ARSSA in un'unica soluzione;

\* di accettare l'imposizione del vincolo di indivisibilità del suddetto terreno per la durata di cinque anni a partire dalla stipula dell'atto notarile di compravendita;

\* di essere a conoscenza che, salva la disposizione del 5° comma dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976, n. 386, l'acquirente del suddetto terreno non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, alienare o cessare volontariamente dal coltivarlo.

### **Tanto premesso e considerato:**

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;  
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;  
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- di vendere, con atto notarile al sig. Mauro Vincenzo, nato a Casabona il 23/02/1930 ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 7 della L.R. 10/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'unità fondiaria n. 111 sita nel fondo "Simma-Muscaro" in agro di Casabona (KR), al prezzo complessivo di € **41.180,00** (euro Quarantunomilacentottanta) attribuito in data 20/01/2016 ed approvato con verbale della Commissione Stime Beni Immobili del 29/02/2016, importo da incassare (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa) in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita, detto fondo è così distinto:

1) **terreno:** foglio n. 52, particelle n. 52, 53, 298, 397, 399 e 764, di complessivi ha 8.08.80, al prezzo di € 30.363,14 (euro Trentamilatrecentosessantatrel4);

2) **fabbricato e area di corte:** foglio n. 52, particella n. 766, al prezzo di € 10.815,00 (euro Diecimilaottocentoquindici\00);

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.

Il suddetto fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di cinque anni dalla data della stipula dell'atto di compravendita. Salva la disposizione del 5° comma dell'art. 10 della Legge 30 aprile 1976 n. 386, la parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, alienare o cessare volontariamente dal coltivare direttamente il suddetto fondo.

Il Dirigente proponente  
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Dirigente del Settore Amministrativo  
(**Dr. Bruno Maiolo**)

Il Direttore Generale  
(**Ing. Italo Antonucci**)


Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio  
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)

Il Dirigente proponente  
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo  
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Direttore Generale  
(Ing. Italo Antonucci)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 12 APR. 2016 sino al 26 APR. 2016